

## **Proposta di articolato di riforma della legge istitutiva del Consiglio Generale degli italiani all'Estero - CGIE**

### **Art. 1**

1. È istituito il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE).
2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza *di tutte* le comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero.

### **Art. 1 bis**

1. *Nell'ambito della proiezione all'estero del sistema Italia attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle comunità, il CGIE è anche organo ausiliario dello Stato e di consulenza al Parlamento e al Governo.*
2. *Il CGIE è inoltre organo di consulenza delle Regioni e degli enti territoriali, anche, ma non soltanto, attraverso la Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome – ANCI – UPI – CGIE e l'inserimento di una rappresentanza del CGIE nella Conferenza Stato – Regioni.*
3. *Il CGIE è organo di raccordo e sintesi delle indicazioni di Com.It.Es. e associazioni per la definizione di proposte e disegni di legge che hanno ricadute per le comunità e per l'Italia all'estero ed esercita funzioni di consulenza specifica ai parlamentari eletti dagli italiani all'estero, anche attraverso il Tavolo di lavoro congiunto di cui all'Art. 17-ter e incontri istituzionali con le Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato.*
4. *Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha altresì il fine di agevolare l'integrazione nelle società di accogliimento, con particolare riferimento agli esponenti della nuova emigrazione, lo sviluppo delle condizioni di vita, la tutela dei diritti e il mantenimento dell'identità culturale e linguistica degli italiani e delle comunità italiane all'estero, nonché di rafforzare il collegamento con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, favorendo la realizzazione di iniziative commerciali anche in collaborazione con l'Agenzia ICE, le camere di commercio e altre forme associative dell'imprenditoria italiana, e facilitando il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo.*

### **Art. 2**

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:
  - a) *formulare proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;*
  - b) *fornire pareri obbligatori su tutti gli strumenti di legge statali e regionali, accordi internazionali e normative comunitarie e, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, su ogni altra materia concernente le comunità italiane all'estero;*

- c) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione;
- d) *elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive e indirizzi per il triennio successivo;*
- e) *in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, promuovere e collaborare all'organizzazione ed elaborazione di studi e ricerche sui problemi delle comunità all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare, esercitare un monitoraggio dell'impatto economico delle comunità residenti all'estero sul prodotto interno lordo dell'Italia;*
- f) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero.

### **Art. 3**

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
  - a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;
  - b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, *la promozione dell'insegnamento dell'italiano all'estero*, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;
  - c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero, *nonché i criteri da adottare nell'assegnazione di contributi integrativi ai singoli Com.It.Es. per Progetti speciali o all'Intercomites per Progetti Paese e valuta i risultati dei progetti portati a termine;*
  - d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;
  - e) linee di riforma *della rete diplomatico-consolare* e dei servizi consolari, scolastici e sociali.
2. Il CGIE esprime parere obbligatorio su *tutte* le questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
3. Le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali *e le rappresentanze diplomatico-consolari* forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli Enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto

di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'art. 24 della legge 7 agosto del 1990, n. 241.

5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di Presidenza di cui all'articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.
7. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione *al CGIE* e alle competenti Commissioni parlamentari.

#### **Art. 4**

1. Il CGIE è composto da sessantatré *Consiglieri* dei quali quarantatré in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.
2. I *Consiglieri* del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge<sup>1</sup>.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. *I Consiglieri* di nomina governativa sono designati come segue:
  - a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
  - b) *tre dai partiti con maggiore rappresentanza nel Parlamento italiano;*
  - c) *due da Regioni e ANCI;*
  - d) sei dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  - e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, *che per sua natura può indicare un Consigliere residente all'estero;*
  - f) uno dall'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

#### **Art. 5**

1. I *Consiglieri* del CGIE rimangono in carica *per cinque anni, dalla data della seduta di insediamento.*
  2. I *Consiglieri* del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di *Consiglieri eletti* in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.
-

## **Art. 6**

Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

- a) il direttore generale *degli italiani all'estero e delle politiche migratorie* del Ministero degli affari esteri *e della cooperazione internazionale*;
  - b) il direttore generale *dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali* del Ministero del lavoro *e delle politiche sociali*;
  - c) un esperto designato dal Ministro dell'Interno, uno dal Ministro *per lo sviluppo economico*, uno dal Ministro *dei beni, attività culturali e turismo*;
  - d) i Presidenti delle regioni e delle province autonome, o loro delegati;
  - e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  - f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;
  - g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;
  - h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
1. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di Presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.
  2. Il Presidente è tenuto comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

## **Art. 7**

1. Il Ministro degli Affari Esteri è Presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario Generale che convoca l'Assemblea Plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di Presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo.

## **Art. 8**

1. Il CGIE è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria *almeno* una volta all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del

deposito della richiesta di convocazione presso la **Segreteria del CGIE**. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei **Consiglieri**.
3. Il CGIE esamina e approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.
4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

#### **Art. 8-bis**

1. Il CGIE si articola in:
  2. Assemblea plenaria;
  3. Comitato di Presidenza;
  4. Commissioni per le aree continentali: **Europa, America Latina, Paesi anglofoni** (Australia, Canada, Stati Uniti, **Africa**) che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali, **con la partecipazione del Presidente dell'Intercomites oppure del presidente dell'unico Com.It.Es. istituito nel Paese ove si tiene la riunione** e in occasione delle Assemblee plenarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area;
- 4.bis Commissione di Nomina Governativa che si riunisce in occasione delle Assemblee plenarie ed è presieduta dal vice segretario generale di nomina governativa;**
5. Commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
  6. Gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

#### **Art. 8-ter**

1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
4. Le Commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali

aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.

### **Art. 9**

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario generale, da un Vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un Vicesegretario generale eletto tra i **Consiglieri** nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, da un membro eletto tra quelli nominati con il medesimo decreto e da un membro per ognuna delle citate aree continentali.
2. Per l'elezione del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei componenti il Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale **chi** ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei **Consiglieri**. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. Sono eletti Vicesegretari generali e componenti il Comitato di Presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun **Consigliere** scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per i Vicesegretari generali, due nomi per gli altri componenti il Comitato di Presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e due nomi per i componenti in rappresentanza dei Consiglieri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1.
3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui una volta in margine alle riunioni del Consiglio. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale, **l'assegnazione dei compiti** e il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.
4. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai Consiglieri del CGIE.
5. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.
6. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta.

### **Art. 10**

1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all'uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri **e della**

*cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la semplificazione della Pubblica Amministrazione. Il CGIE può altresì avvalersi di unità esterne alla pubblica amministrazione, assunte per titoli e colloqui, nel rispetto della vigente normativa regolata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).*

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli Affari Esteri ed è affidata a un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.
3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

### **Art. 11**

1. I **Consiglieri** del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei **Com.It.Es. e dell'Intercomites** costituiti nei Paesi in cui risiedono. **Le spese di viaggio e soggiorno dei Consiglieri del CGIE per la partecipazione alle riunioni dell'Intercomites sono a carico del bilancio del Consiglio.**
2. Prima di ogni riunione del Consiglio i **Consiglieri** eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2-bis) Almeno una volta l'anno i **Consiglieri** del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai Consoli ed ai Presidenti dei **Com.It.Es.** ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei **Consiglieri** del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.
3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, devono essere rivolte dai **componenti** del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

### **Art. 12**

1. Ai **Consiglieri** del CGIE che partecipano alle riunioni previste della presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della VIII qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari **a Euro 300, agganciato ai meccanismi vigenti di rivalutazioni monetarie, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa** e aumentato della metà per il Segretario generale. Agli stessi **Consiglieri** spetta inoltre un rimborso forfetario, **pari a Euro 1.500 annui, aumentato a Euro 2.000 annui** per i componenti del Comitato di presidenza e **a Euro 2.500 annui** per il Segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano **Consiglieri** del CGIE. I Consiglieri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa

per malattia e infortuni *dalla partenza al rientro in sede e per tutto il periodo delle riunioni previste dalla legge.*

### **Art. 13**

1. I **Consiglieri** di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei **Com.It.Es.** regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità **italiane e di origine italiana** in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei **Com.It.Es.** per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici. **Le associazioni i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'Assemblea devono essere iscritte in apposito registro presso la Rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino tassativamente ed esclusivamente la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno 5 anni. Non sono richiesti requisiti relativi alla cittadinanza degli iscritti. La selezione delle associazioni deve garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.**

1. La relativa spesa, valutata in Euro **....**, qualora non utilizzata per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.
2. **Le rappresentanze diplomatico-consolari informano le autorità locali dell'istituzione del CGIE, del tipo di attività svolta e degli eletti nel paese di loro competenza. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipi i locali Consiglieri del CGIE degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata.**
3. **I Consiglieri del CGIE partecipano all'elaborazione del Piano Paese nella circoscrizione nazionale di loro competenza.**

### **Art. 14**

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i **Com.It.Es.**, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei Consiglieri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

### **Art. 15**

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei Consiglieri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.



2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri *e della cooperazione internazionale*.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei *Consiglieri* del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del *Consigliere* da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati eletti o nominati i *Consiglieri* sostituiti.

#### **Art. 16**

1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri *e della cooperazione internazionale*. Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Euro..... si provvede mediante..... *Lo stanziamento sul capitolo per il funzionamento del CGIE deve consentire il regolare svolgimento di tutte le riunioni fissate dalla legge e l'adempimento di tutti i compiti attribuiti dalla legge al Consiglio.*

3. Il Ministro *dell'economia e finanze* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 17**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno, *dell'economia e finanze, dello sviluppo economico, e del lavoro e delle politiche sociali* le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei *quarantatré Consiglieri* di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei *venti Consiglieri* di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, ripartendo i *Consiglieri* di cui all'art. 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane *e di origine italiana*.

#### **Art. 17 bis**

1. È istituita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome, *l'ANCI, l'UPI* e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. La Conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3. La Conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal

Segretario Generale del CGIE:

- a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato *con delega per gli italiani all'estero*;
- b) *dal Ministro per l'Economia e le Finanze*
- c) dal Ministro *dell'Istruzione, università e ricerca*;
- d) dal Ministro del lavoro e *delle politiche sociali*;
- e) dal Ministro per i beni, *le attività culturali e il turismo*;
- f) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;
- g) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- h) dai Presidenti e dagli Assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;
- i) dal Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- l) dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia;
- m) dai *Consiglieri* del CGIE.

4. I Ministri, i Presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza, dai Direttori generali degli uffici delle rispettive Amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. I servizi di segreteria della Conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6. La Conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle Regioni per le comunità italiane all'estero.

7. Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza indirizzano l'attività politico-amministrativa del CGIE.

Art. 17-ter

***È istituito un Tavolo di lavoro permanente composto dai Parlamentari eletti all'estero e dal Comitato di Presidenza del CGIE, che si incontra con proprio ordine del giorno in occasione delle riunioni del CdP convocate a Roma. Il tavolo di lavoro bicamerale-CGIE è coordinato dai Presidenti dei Comitati permanenti per le questioni degli italiani all'estero di Camera e Senato insieme al Segretario Generale del CGIE. Ha il compito di proporre, esaminare e valutare le iniziative legislative che hanno una ricaduta sulla vita delle comunità italiane e di origine italiana all'estero. I suggerimenti e le conclusioni del Tavolo di Lavoro sono sottoposte alla valutazione dell'Assemblea Plenaria nella prima riunione successiva.***

***Art. 17-quater (già 17-ter)***

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I Vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste all'articolo 8-bis, comma 1, **lettera c) della presente** legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

#### **Art. 18**

(cassato)

#### **Art. 19**

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Euro... si provvede mediante ....., nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario ..., all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**
- 2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**
- 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**